



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti
Ufficio gare**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
 ☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422
 serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **7 NOV. 2014**

Prot. n. S171/2014/ *59056* /3.5/130-2014

Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA OFFICINA PER LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE ROTABILE IN LOC. SPINI DI GARDOLO (TN).

A seguito delle richieste formulate da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, acquisito anche il parere del competente Ente delegante Trentino Trasporti Spa (nota prot. n. 3990 dd. 5/11/2014) si precisa quanto segue.

Quesito n. 1:

Nel caso di partecipazione di più imprese con più studi di progettisti, si chiede se le ipotesi sotto riportate sono ammesse:

1. sono ammissibili 2 ATI già costituite con atto notarile, la prima formata solamente dalle imprese e l'altra formata solamente da progettisti? In caso affermativo, i progettisti quale documentazione devono produrre e sottoscrivere?
2. è ammissibile un'ATI già costituita di sole imprese e l'individuazione dei progettisti come previsto al punto 12, lettera b) del paragrafo 4.1.1 del bando di gara? In caso affermativo, i progettisti quale documentazione devono produrre e sottoscrivere?

Risposta:

L'ipotesi n. 2 è ammissibile: in tal caso i soggetti (persona/e fisica/che o giuridica/che) di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 - individuati ai fini della progettazione - devono rendere e sottoscrivere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.2 del bando di gara (utilizzando il modello di dichiarazione di cui all'allegato C).

In alternativa le imprese possono includere nel raggruppamento, associandoli, i progettisti.

Qualora viceversa le imprese individuino più progettisti, non è richiesto che i medesimi si associno tra loro in un sub-raggruppamento.

A titolo di esempio si riporta quanto segue:

- Impresa A candidata all'esecuzione dei lavori, non in possesso dei requisiti per la progettazione
- Impresa B candidata all'esecuzione dei lavori, non in possesso dei requisiti per la progettazione
- Progettista 1 in possesso di parte dei requisiti per la progettazione
- Progettista 2 in possesso dei restanti requisiti per la progettazione

Modalità di partecipazione:

- Raggruppamento costituendo o già costituito tra impresa A (capogruppo), impresa B (mandante per i lavori), progettista 1 (mandante per la progettazione) e progettista 2 (mandante per la progettazione).
- Raggruppamento costituendo o già costituito tra le imprese A e B, che individua ai fini della progettazione i progettisti 1 e 2.
- Raggruppamento costituendo o già costituito tra le imprese A e B ed il progettista 1, che individua il progettista 2.

Quesito n. 2

Con riferimento al paragrafo 4.1.2 del Bando di gara, relativo ai "soggetti individuati o associati ai fini de//a progettazione esecutiva", in particolare al punto 8, e con riferimento all'art. 3 del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa — Criteri di valutazione", in particolare a quanto riportato alle pag. 14-16 in merito ai 3 interventi da presentare nell'ambito dell'Offerta Tecnica, aventi "analogia" con quello a base di gara, si chiede se sia possibile portare ad esempio l'attività di progettazione e coordinamento relativa ad un'unica opera (nel caso specifico una tratta ferroviaria), seppur frazionata in più incarichi professionali fra loro strettamente legati che, in termini di importo lavori, superano complessivamente i 10 milioni di euro, dei quali verranno esibiti i certificati emessi dai rispettivi Committenti.

Risposta:

Con riferimento a quanto stabilito dal paragrafo 3.1.2 del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di valutazione" il quale prevede che *"Dovrà essere presentata dal Concorrente la documentazione, completa di tavole grafiche e/o fotografiche, di massimo di 3 interventi per i quali siano state svolte prestazioni professionali di progettazione esecutiva. Gli interventi presentati dovranno essere rappresentativi, per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle capacità professionali delle figure professionali chiave individuate dai concorrenti nel gruppo di progettazione"*, si conferma che i singoli interventi presentati dai concorrenti non potranno essere frazionati in più incarichi professionali, ma dovranno riferirsi solo ed esclusivamente ad un unico incarico.

Quesito n. 3

Con riferimento all'art. 3 del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa — criteri di valutazione", in particolare a quanto riportato a pag. 8 in merito al Fascicolo Tecnico e cioè al fatto che "Le facciate formato A4 o in alternativa in formato A3 dovranno essere numerate progressivamente da 1 a 150 (da 1 a 75 nel caso di utilizzato di formato A3) ed ogni facciata dovrà contenere un massimo di 40 righe con carattere Arial di dimensione 12", si chiede se, esclusivamente per quanto riguarda la sezione del succitato Fascicolo dedicata al tema della Certificazione LEED, art. 3.5, vista la voluminosità di tale contributo (relazione, check list ufficiale e check list per ogni singola categoria), sia possibile derogare alla prescrizione del numero di righe e/o dimensione del carattere, aumentando il numero delle prime fino a 50 e/o riducendo il secondo fino a 8.

Risposta:

Si confermano i limiti di facciate, righe e dimensione del carattere stabiliti dall'art. 3 del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di valutazione" in merito al formato del Fascicolo Tecnico.


PF/RG


IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -